



COMUNE DI MORRO D'ORO

PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 27/04/2023

OGGETTO: Approvazione/Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di Aprile dalle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

COGNOME E NOME		PRESENTE
SINDACO	SULPIZII ROMINA	SI
CONSIGLIERE	DI SANTE ANDREA	SI
CONSIGLIERE	DEL NIBLETTO GIOVANNI	SI
CONSIGLIERE	METTIMANO CLAUDIO	--
CONSIGLIERE	PAGNOTTELLA DESOLINA	SI
CONSIGLIERE	D'AMBROSIO VALENTINA	SI
CONSIGLIERE	DE LUCA RENATO	SI
CONSIGLIERE	COLLEVECCHIO GIORDANO	SI
CONSIGLIERE	INTELLINI ANDREA	SI
CONSIGLIERE	MAIORANI VALERIA	SI
CONSIGLIERE	POLIANDRI ELEONORA	SI
CONSIGLIERE	SAVINI VINCENZO	SI
CONSIGLIERE	MARZIANI PATRIZIA	--

Presenti n° 11 Assenti n° 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a, il Segretario Comunale DI PATRIZIO MATTEO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SULPIZII ROMINA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Introduce il punto il Presidente/Sindaco

Prende la Parola il Consigliere Collevéchio. Specifica innanzitutto che l'aliquota è rimasta invariata ripercorrendo poi la normativa in materia di imposta municipale unica. Espone nel dettaglio le conseguenti e correlate entrate.

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al **comma 748** che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al **comma 749** che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- al **comma 750**, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

- al **comma 751**, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";

- al **comma 752**, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al **comma 753**, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- al **comma 754**, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

- al novellato **comma 759**, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale *"... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";*

Richiamato, inoltre, disposto di cui all'art. 1, comma 756¹¹ L'art. 1, comma 837, lett. a) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che *"... al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo» ...";*, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Rilevato che ad oggi¹¹ **Il riferimento all'attualità deve essere valutato dall'ente al momento dell'adozione della delibera.** non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022¹¹ L'art. 1, comma 837, lett. b) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che *"... al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 » ...";*
;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n.9 in data 16.04.2021 con la quale sono state approvate per l'anno 2021, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

RITENUTO, stante la facoltà dell' art. 52 del D.Lgs. 446/1997, di provvedere alla determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili al fine dell'accertamento nell' ambito della Imposta Municipale Propria (IMU), facendo riferimento, come punto di partenza, ai valori approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 11/12/2007 (*Valori minimi per l'anno 2008*);

CONSIDERATO che detti valori minimi di accertamento non hanno subito alcun incremento dall' anno 2008 ad oggi e che i criteri per la determinazione del valore imponibile da applicare ai fini del calcolo dell'imposta dovuta per le aree edificabili sono rimasti i medesimi già vigenti per l' I.C.I.;

VERIFICATO che nella tabella dei valori minimi manca la valutazione di due tipologie di aree e precisamente la sottozona **“B5 Lottizzazione fatte salve”** e la sottozona **C3 “PEEP Esistente”**;

e che per la valutazione di tali aree tenuto conto della relazione svolta dall'Ufficio Tecnico comunale , può farsi riferimento :

-quanto alla zona **“B5 Lottizzazione fatte salve”** alle aree con destinazione urbanistica B4 – Frazione Pagliare, in quanto tale destinazione è anch'essa presente nel nucleo abitato della F.ne Pagliare e perchè l'indice di edificabilità previsto per le zone B4 è pari a 0,40 mq/mq e quindi simile a quelle delle B5 determinato come sopra in 0,469 mq/mq.

-quanto alla zona **“C3 PEEP Esistente”** alle aree con destinazione urbanistica C2 – Frazione Pagliare, in quanto tale destinazione è anch'essa presente nel nucleo abitato della F.ne Pagliare , salvo operare un deprezzamento , che si stima in circa il 35% sul valore indicato per zone C2 nelle tabelle dei valori delle aree edificabili vigenti , in quanto l'indice di edificabilità delle zone C2 è maggiore di quelle delle zone C3.

RITENUTO pertanto di determinare i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell' I.M.U., confermando i valori già deliberati in ambito I.C.I., con atto di Consiglio Comunale n. 43 del 11/12/2007, come da Tabella –A- allegata alla presente deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato Atto:

- che a seguito dell'entrata in vigore del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini di Rilievo Regionale Abruzzesi "Fenomeni gravitativi e processi erosivi", alcune aree previste come edificabili dal vigente P.R.E. , sono risultate ricadenti all'interno di zone individuate nelle categorie a pericolosità elevata – P2 e a pericolosità molto elevata – P3. Per tale ragione su dette aree oggi non sono consentite nuove edificazioni ad esclusione della “nuova realizzazione di strutture di servizio, incluse quelle per le attività di trasformazione dei prodotti aziendali, e nuovi interventi abitativi destinati all'imprenditore a titolo principale non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola”

- che per le ragioni suindicate si ritiene doveroso ed equo, stabilire che, le aree previste come edificabili dal vigente P.R.E. , ma risultanti ricadenti all'interno di zone individuate nelle categorie a pericolosità elevata – P2 e a pericolosità molto elevata – P3., abbiano un valore ai fini dell'I.M.U., equiparato a quello dei terreni aventi destinazione agricola

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il parere del revisore (Verbale n. 9 del 21.04.2023)

Chiusa la discussione si addiviene a votazione con la seguente votazione

Favorevoli 8

Contrari 2 Poliandri, Savini

Astenuti \\\

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di **confermare**, per l'anno di **imposta 2023**, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

ANNO 2023

TIPOLOGIA IMMOBILI	TOTALE DELLE ALIQUOTE IMU TASI	Codice Tributo
Abitazione principale e relative pertinenze - categ. da A/2 ad A/7	esente	-
Abitazione principale (ABIT. DI PREGIO: solo categ. A1, A8, A9) e relative pertinenze	6 per mille	3912

Fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori) SENZA CONTRATTO REGISTRATO	8,6 per mille	3918
Fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori) con -contratto registrato – RIDUZ: 50% base imponibile	8,6 per mille	3918
<u>Residenti all'estero</u> , purchè l'abitazione risulti non locata (se titolari di pensione in regime di convenzione RIDUZ: 50% base imponibile	8,6 per mille	3918
Abitazioni assegnate da IACP	11,4 per mille	3918
Altri fabbricati- Immobili Categ. A tranne A/10	11,4 per mille	3918
Altri fabbricati - Immobili Categ. A/10	11,4 per mille	3918
Altri fabbricati - Immobili Categ. C/1	11,4 per mille	3918
Altri fabbricati - Immobili Categ. C/2	11,4 per mille	3918
Altri fabbricati - Immobili Categ. C/3	11,4 per mille	3918
Altri fabbricati - Immobili Categ. B – C/4 –C/5	11,4 per mille	3918
Altri fabbricati - Immobili Categ. C/6 –C/7	11,4 per mille	3918
Altri fabbricati - Immobili Categ. D Industriali –commerciali (tranne D/5 e D/10)—quota STATO : 7,6 per mille --quota COMUNE : 3,8 per mille	11,4 per mille	Stato: 3925 Comune: 3930
Altri fabbricati - Immobili Categ. D/5 –Istit. Di credito –assicurazioni	11,4 per mille	3918
Fabbricati rurali strumentali categ. D/10	1 per mille	3913
Fabbricati rurali strumentali categ. A-C/2-C76-C/7 (con annotazione di ruralità su visura catastale)	1 per mille	3913
Immobili merce	1,4 per mille	3918
Aree edificabili	11,4 per mille	3916

Terreni agricoli	10 per mille	3914
Terreni agricoli sopra S.S. 150 <u>da fgl. 1 sino al fgl. 25</u> – Comune di Morro D'Oro – “ Comune PD” -parzialmente delimitato – Circolare n.9/1993-	esente	-
Terreni agricoli posseduti e condotti da CD. IAP ecc..	esente	-

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. **Di confermare** i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell' I.M.U., confermando i valori già deliberati in ambito I.C.I., con atto di Consiglio Comunale n. 43 del 11/12/2007, come da Tabella –A- allegata alla presente deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4. **Di confermare** i valori delle aree zona “ B5 Lottizzazioni fatte salve “ e “C3 Peep esistente ” la cui valutazione è sfuggita allo studio dell'Osservatorio Immobiliare secondo i seguenti valori:
 -quanto alla zona “B5 Lottizzazione fatte salve alle aree con destinazione urbanistica B4 – Frazione Pagliare, in quanto tale destinazione è anch'essa presente nel nucleo abitato della F.ne Pagliare e perchè l'indice di edificabilità previsto per le zone B4 è pari a 0,40 mq/mq e quindi simile a quelle delle B5 determinato come sopra in 0,469 mq/mq.
 -quanto alla zona “C3 PEEP Esistente” alle aree con destinazione urbanistica C2 – Frazione Pagliare, in quanto tale destinazione è anch'essa presente nel nucleo abitato della F.ne Pagliare , salvo operare un deprezzamento , che si stima in circa il 35% sul valore indicato per zone C2 nelle tabelle dei valori delle aree edificabili vigenti , in quanto l'indice di edificabilità delle zone C2 è maggiore di quelle delle zone C3.
5. **di Stabilire**, ad integrazione della tabella Valori Minimi Aree edificabili, per le ragioni di cui in premessa , che le aree previste come edificabili dal vigente P.R.E. , ma risultanti ricadenti all'interno di zone individuate nelle categorie a pericolosità elevata – P2 e a pericolosità molto elevata – P3., abbiano un valore , ai fini dell'I.M.U. equiparato a quello dei terreni aventi destinazione agricola
6. **di avvalersi**, per l'anno 2023, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;
7. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

8. di stimare in € 520.664,94 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. **125.378,66** a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
9. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Favorevoli 8

Contrari 2 Poliandri, Savini

Astenuti \\\

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE DELLA PROPOSTA N. 236 DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/04/2023

OGGETTO: Approvazione/Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

REGOLARITA' TECNICA (art.49 del T.U., comma 1^. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Morro d'Oro, li 11/04/2023.

IL RESPONSABILE : DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Morro D'Oro, li 11/04/2023

IL RESPONSABILE : DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
SULPIZII ROMINA

Il Segretario Comunale
DI PATRIZIO MATTEO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

È stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno _____
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1^, del T.U. n. 267/2000)

È stata comunicata ai Capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000).

Morro D'Oro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI PATRIZIO MATTEO

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 27/04/2023,
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Morro D'Oro, li 27/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI PATRIZIO MATTEO
